



Comune di Mileto

Corso Umberto I°, tel. 0963 338015
89852 – Mileto (VV)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. N. 5528.....

Data 16/05/2019

Registro generale n. 3 del 16/05/2019

Oggetto: REVOCA ORDINANZA DI NON POTABILITÀ DELL'ACQUA PROVENIENTE DA:

- FONTANA PUBBLICA VIA CONTE RUGGERO (CAPOLUOGO)
- FONTANA PUBBLICA VIA PIAZZA PIO XII° (CAPOLUOGO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la precedente ordinanza n. 2 del 14/03/2019, con la quale, a causa del superamento di alcuni parametri chimico fisici, superiore ai limiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al fine di tutelare la salute pubblica, è stato ordinato il divieto **ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PER USO POTABILE PROVENIENTE DALLE:**

- FONTANA PUBBLICA VIA CONTE RUGGERO (CAPOLUOGO)
- FONTANA PUBBLICA VIA PIAZZA PIO XII° (CAPOLUOGO)

consentendo tuttavia gli altri usi.

Preso atto del risultato delle analisi effettuate dal laboratorio Calabria Service srl – laboratorio iscritto al n. 25 (Laboratori accreditati) Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 3301 del 05/03/2013, effettuati in data 15/04/2019 rapporto di prova n. 215/A-216/A-217/A-218/A-219/A e n. 245/A del 14/05/2019, dai quali si rilevano che i valori sono nella norma per cui è venuta meno la situazione di criticità sull'utilizzo dell'acqua dalle sopra indicate fontane pubbliche.

Ritenuto quindi di revocare l'ordinanza n. 2 del 14/03/2019;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s. m. ed integrazioni;

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 2 del 14/03/2019 RELATIVA AL DIVIETO DI ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PER USO POTABILE PROVENIENTE DALLE:

- FONTANA PUBBLICA VIA CONTE RUGGERO (CAPOLUOGO)
- FONTANA PUBBLICA VIA PIAZZA PIO XII° (CAPOLUOGO)

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni;
- sia resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del comune di Mileto;

che il presente atto sia trasmesso:

- alla Stazione dei Carabinieri di Mileto e alla Polizia Municipale;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - *Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N.*, unitamente ai citati rapporto di prova.

AVVERTE

E' fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla Vigilanza e alla sicurezza di fare osservare la presente ordinanza.

Che avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., può essere proposto ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, in applicazione degli articoli 2, lettera. b), e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, 16/05/2019.



Il Commissario Straordinario
Dott. Sergio Raimondo

